

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICO CULTURALE

"CENTRO STUDI SALUTE DONNA"

Oggi 01/10/2014, è costituita in Torino tra i seguenti signori:

- BOGLIATTO Fabrizio, nato a Torino il 21/03/1974, residente a Bosconero (To), Strada dei Collieri n. 9, C.F.BGLFRZ74C21L219K ;
- MASSARELLI Massimo, nato a Catania il 10/10/1972, residente a Cuornè, Via Galileo Galilei n. 8, C.F.MSSMSM72R10C351X;
- MAININI Roberta, nata a Biella il 9/07/1974, residente a Castiglione T.se, Strada del Mondino 9/10. C.F.MNNRRT74L49A859I;
- PECORARI Giancarlo, nato a Moncalieri (To) il 23/06/1962, residente a Precetto T.se, Strada Revigliasco 23. C.F. PCRGCR62H23F335I
- MILANO Manlio Marcello, nato a Torino il 10/09/1977, residente a Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 17, C.F. MLNMLM77P10L219O;

l'Associazione medico culturale "CENTRO STUDI SALUTE DONNA", regolata dallo Statuto di seguito riportato.

La sede dell'Associazione è in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 170

In sede di costituzione l'assemblea dei soci fondatori elegge il Consiglio Direttivo, per la durata di 4 (quattro) anni, come previsto dall'articolo 6 dello statuto di seguito riportato, nelle persone di seguito indicate:

- Presidente BOGLIATTO Fabrizio
- Vice – Presidente PECORARI Giancarlo
- Segretario MILANO Manlio Marcello



[Handwritten signatures]

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICO - CULTURALE

"CENTRO STUDI SALUTE DONNA"

Articolo 1 - Denominazione e Sede

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione medico culturale denominata "CENTRO STUDI SALUTE DONNA" in breve SALUTE DONNA di seguito per brevità "associazione".

L'Associazione ha sede in Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 170

Articolo 2 – Finalità

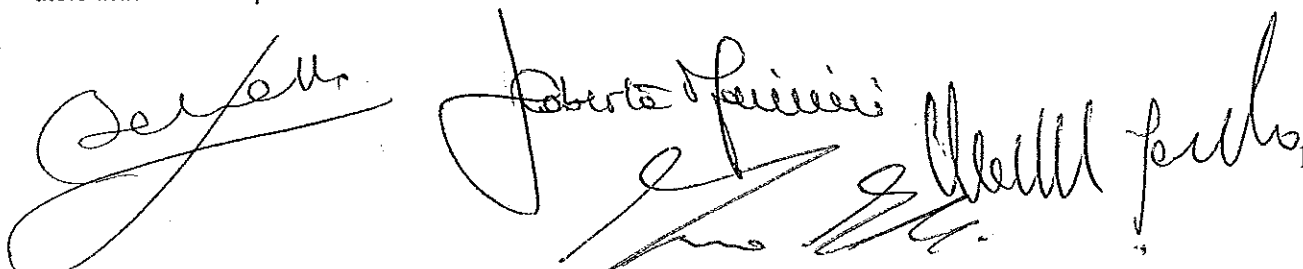
L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha finalità filantropiche e la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione di attività scientifiche e di sviluppo della ricerca medica inerente la salute della donna

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) Promuovere ed organizzare corsi, convegni;
- b) Svolgere attività di formazione anche mediante borse di studio;
- c) L'organizzazione di lavori scientifici e della relativa pubblicazione;
- d) Promuovere scambi con associazioni ed enti aventi oggetto analogo al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti locali inerenti l'attività di promozione scientifica svolta;
- f) compiere nei confronti dei soci o partecipanti ogni cessione o prestazione purché in conformità alle finalità istituzionali;
- g) svolgere tutte quelle altre attività necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà od altro diritto reale o anche ad altro titolo immobili che potranno essere utilizzati direttamente od indirettamente per l'esercizio dell'attività.



L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esplicitiva, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) promuovere ed organizzare, in Italia e all'estero, viaggi e soggiorni turistici di approfondimento e di conoscenza in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

L'Associazione, al fine di garantire la necessaria capacità giuridica e patrimoniale, potrà richiedere il riconoscimento giuridico di cui all'art.14 e seg. del Codice Civile.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Articolo 4 - Soci

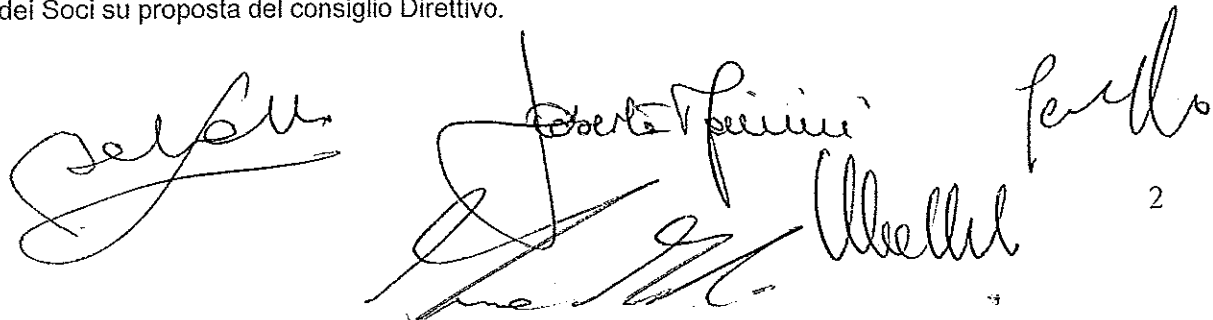
I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori.
- b) Soci Ordinari.
- c) Soci Onorari

Sono "Soci Fondatori" le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono "Soci ordinari" le persone fisiche maggiori di età che vengono ammesse a far parte dell'Associazione durante la vita dell'associazione.

Sono "Soci Onorari" coloro che per la loro personalità, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del consiglio Direttivo.



La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 5 – Ammissione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dall'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

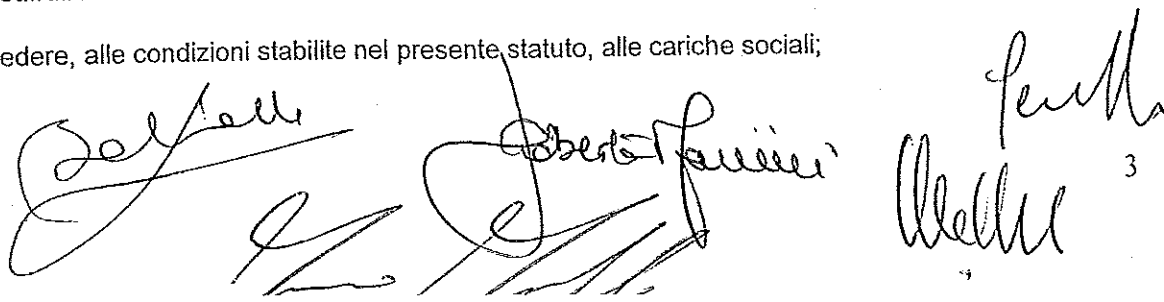
L'eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.

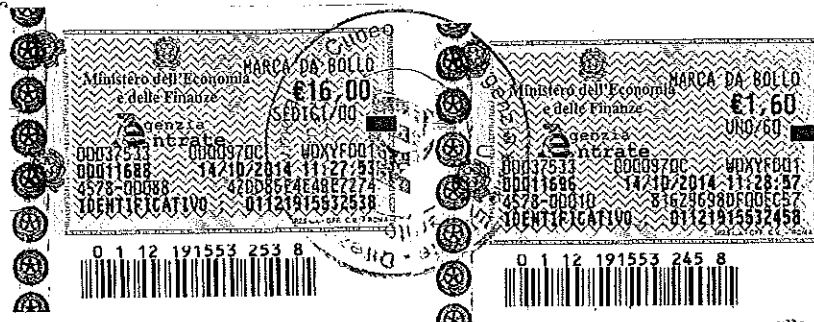
Articolo 6 - Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'Associazione ai propri associati;
- accedere, alle condizioni stabilite nel presente statuto, alle cariche sociali;





- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, se abbonati alle stesse.

Articolo 7 – Doveri dei Soci

I soci sono obbligati:

- a versare la quota associativa annuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

8 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della

[Handwritten signatures and initials]

4

comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio radiato non può essere riproposto.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti.

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

Articolo 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Articolo 10 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Vale il principio del voto singolo. La

Handwritten signatures of the board members and the president. The signatures are written in black ink and are located at the bottom of the page. There are five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping.

partecipazione dell'associato è strettamente personale. È prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 12 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza sia mediante affissione di avviso nella sede legale dell'associazione che nell'impianto in cui si svolgono le attività sportive.

L'avviso della convocazione può essere, altresì, comunicato ai singoli soci mediante l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione.

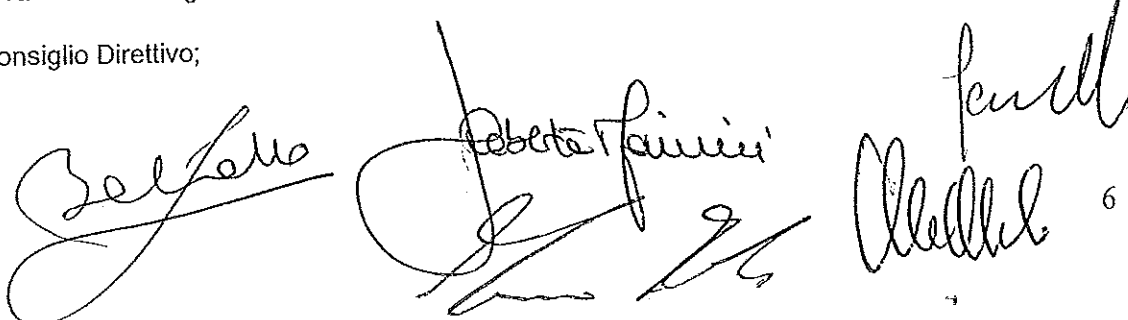
Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Articolo 13 – Attribuzioni dell'assemblea

L'Assemblea dei soci:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo e se ritenuto necessario l'organo di controllo;
- c) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;



- d) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- e) delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

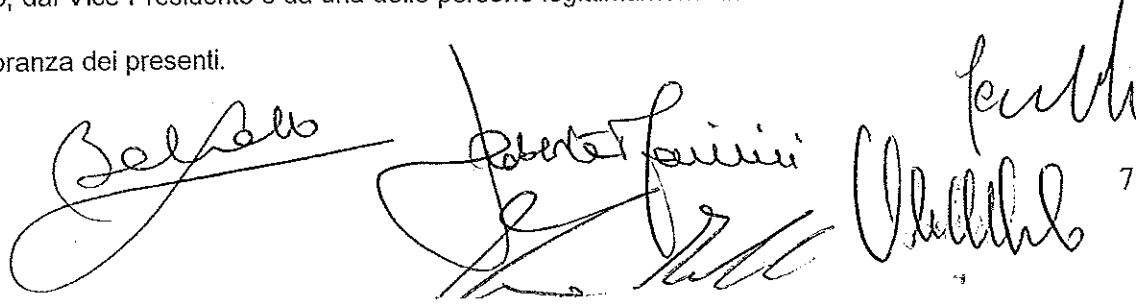
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

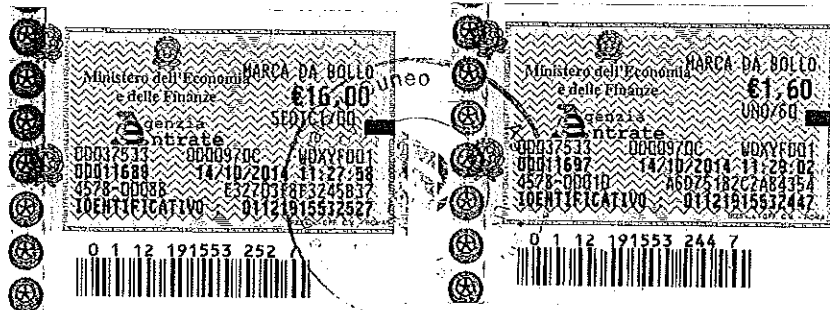
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata a deliberare su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno di tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.





L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 15 – Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver acquisito la qualità di socio;
- b) essere in regola con il versamento delle quote associative;
- c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Ciascun socio in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo potrà presentare propria candidatura fino alle ore dodici del quarto giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

[Handwritten signatures of the members of the Board of Directors]

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione potrà essere indennizzato per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità, il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. Gli invitati hanno solo voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie delegate dal Consiglio Direttivo, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

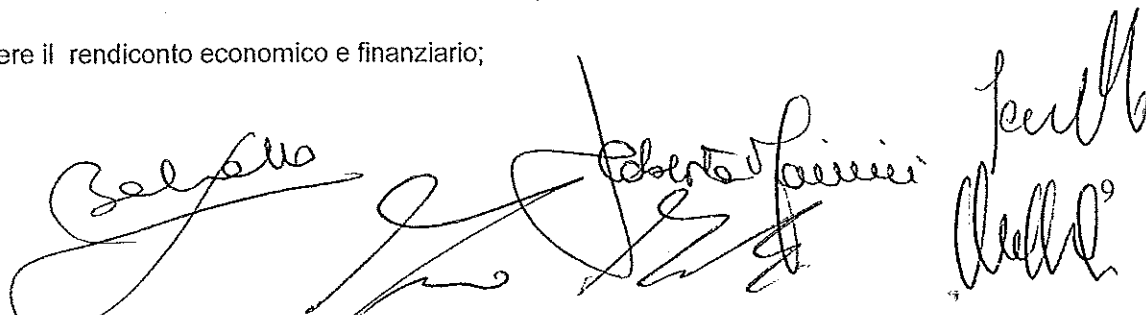
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio sono conferiti più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;



- c) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare l'entità della quota annuale dei soci;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma per tutte le operazioni sociali, con potestà di delega; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Garantisce l'espletamento delle funzioni previste dal presente statuto ed il controllo sull'osservanza del regolamento, provvede al disbrigo degli affari correnti; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; convoca e presiede le assemblee dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso. Può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

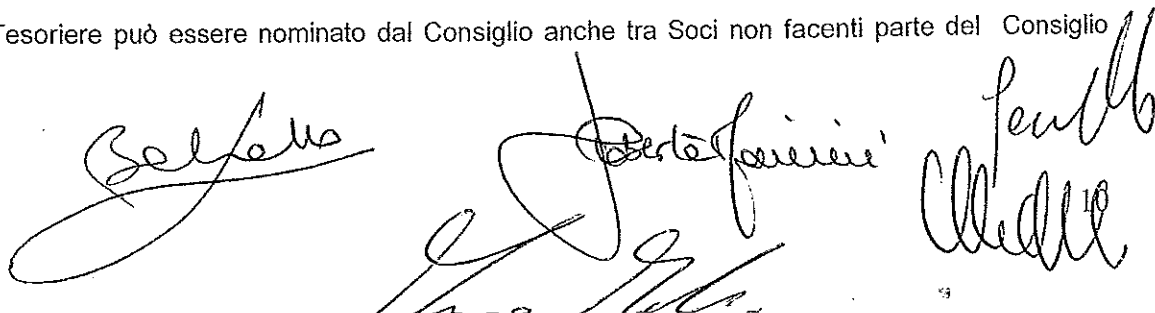
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

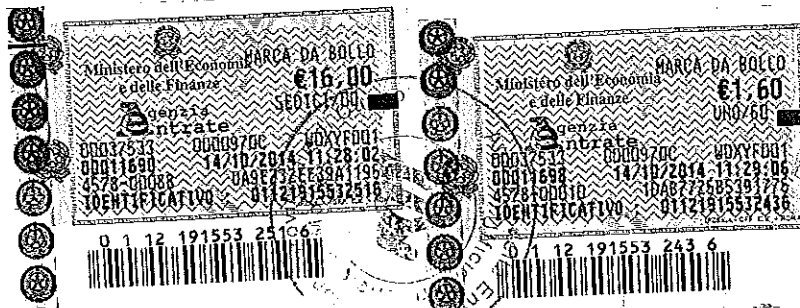
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 20 - Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.





Articolo 21 – Decadenza

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 22 - Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 23 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- quote e contributi da parte dei tesserati;

[Handwritten signatures]

- c) quote e contributi per la partecipazione a corsi e manifestazioni sportive;
- d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) ogni altra entrata, anche commerciale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

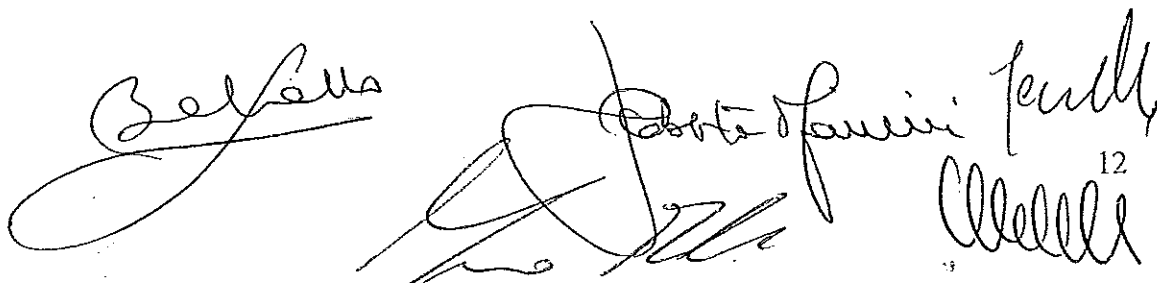
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo, che nel suo contesto dà mandato al Presidente di aprire un conto corrente a nome dell'Associazione con le firme depositate del Presidente e del Tesoriere. Per l'emissione degli assegni è necessaria la firma del Tesoriere pro-tempore e/o del Presidente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria



Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Torino e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art 21 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le eventuali residue attività saranno devolute ad una Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1966, n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 26 – Norme Di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute e persone giuridiche private.

Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

Torino, 1/10/14

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Registrato il 14/10/14 al n. 211 Serie 3
con € 200,00 (Euro Duecento 00).

